

## **ALLEGATO N.7 - Regolamento vigilanza degli Alunni**

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza sugli Alunni: 1.durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2.dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula; 3.durante i cambi di turno tra gli Insegnanti; 4.durante l'intervallo/ricreazione; 5.durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni; 6.nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa; 7.in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"; 8.durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

### **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'DIDATTICA**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli Insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 27, ultimo comma, CCNL Scuola 24.7.2003 ora art. 29 comma 5 CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli Alunni, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli Alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il Docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli Alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il Docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli Alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale ( Tabella A CCNL 24.7.2003).

### **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli Alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico che svolga la dovuta vigilanza sugli Alunni. Gli altri Collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli Alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli Alunni, come detto in precedenza, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In questa frazione temporale essi sono tenuti a svolgere una vigilanza di tipo ambientale permanendo sulla porta dell'aula.

### **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli Alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e per quanto possibile lo stesso cambio degli Insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il Collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli Alunni da parte del Docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'Insegnante in servizio nell'ora successiva. Il Docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal Collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi, sempre con celerità, nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà per quanto possibile di creare le condizioni per assicurare la continuità della vigilanza sugli Alunni.

Sempre per favorire il cambio di turno tra Docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli Alunni, gli Insegnanti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del Docente sulla scolaresca. I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei

professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli Alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o in Presidenza.

#### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

Scuola secondaria di I grado. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli Alunni durante l'intervallo-ricreazione si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei Docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione fino a quando non sarà stilato il piano che prevede le modalità organizzative della vigilanza stessa. L'intervallo-ricreazione si effettua esclusivamente lungo i corridoi fuori delle aule, pertanto i Docenti impegnati nell'ora che precede la ricreazione sono tenuti a far uscire tutti gli Alunni dalle aule. In nessun caso gli Alunni possono rimanere in aula durante il tempo della ricreazione senza la presenza di un Insegnante responsabile. I Collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno soprattutto i bagni. I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei Docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Scuole dell'infanzia e primarie. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli Alunni durante l'intervallo-ricreazione si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei Docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. I Docenti decideranno in base alla strutturazione del plesso e in base alle specifiche esigenze se far svolgere la ricreazione ai propri Alunni in aula o nei corridoi: in ogni caso gli Alunni devono essere sempre vigilati e nessun alunno potrà rimanere in aula durante il tempo della ricreazione senza la presenza di un Insegnante responsabile. Laddove è possibile e se necessario, l'Insegnante potrà permanere sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli Alunni presenti nell'aula stessa che gli Alunni presenti nello spazio antistante l'aula. I Collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli Insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei Docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

#### **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Al fine di regolamentare l'uscita degli Alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli Alunni. Gli altri Collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli Alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli Insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli Alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. I bambini non ritirati dai Genitori in tempo utile devono rimanere nei locali della scuola e vigilati dal personale Docente o non Docente.

#### **6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA**

La vigilanza sugli Alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai Docenti in servizio o appositamente incaricati, coadiuvati, dove necessario, nell'assistenza dai Collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

#### **7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, Alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o dall'assistente (assegnato dall'Ente Locale) o dal Docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

#### **8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli Alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici Alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più Alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due Alunni disabili.